

Nel corso dell'anno si sono concluse, con un giudizio di conformità al quadro normativo di riferimento, a seguito delle integrazioni richieste dal revisore incaricato (raggruppamento temporaneo d'impres Mazars s.p.a. e Mazars s.a.), le attività di certificazione della nuova contabilità regolatoria per l'anno 2009, prodotta dall'operatore di rete mobile H3G.

Con la delibera n. 247/12/CONS è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati, per gli anni 2011, 2012 e 2013. La gara, dopo un periodo di sospensione legato ad alcune controversie amministrative, si è conclusa in data 9 aprile 2014 con la delibera n. 154/14/CONS, che ha conferito l'incarico al raggruppamento temporaneo d'impres Mazars s.p.a. e Mazars s.a. La predetta società, a seguito dell'aggiudicazione, procederà, *in primis*, alla verifica delle contabilità di rete mobile relative, rispettivamente, agli esercizi contabili 2011 e 2012, già consegnate dagli operatori, per poi procedere alla verifica della contabilità regolatoria di rete fissa relativa all'esercizio 2013, la cui consegna è prevista entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di roaming internazionale

L'Autorità ha il compito di garantire l'*enforcement* del Regolamento comunitario UE n. 531/2012 che disciplina il *roaming* (regolamento *roaming*). Tale impegno ha comportato, nel corso del 2013, lo svolgimento di una serie di attività di vigilanza finalizzate a verificare la corretta applicazione delle disposizioni in tema di: (i) Eurotariffa, (ii) trasparenza tariffaria, (iii) sviluppo degli accordi di *roaming* e (iv) competizione infrastrutturale.

Eurotariffa

L'Eurotariffa fissa il tetto massimo dei prezzi applicati all'utente sia per le chiamate vocali, che per gli sms e per il traffico dati, effettuato in un paese dell'Unione europea. Tutti i clienti degli operatori mobili possono beneficiare dell'Eurotariffa, oppure possono optare per una tariffa di *roaming* alternativa proposta dall'operatore. Nel caso in cui il cliente non sottoscriva la suddetta tariffa, viene applicata l'Eurotariffa, che assicura la tutela dell'utente attraverso il sistema di controllo dei prezzi massimi detti *cap*, i cui valori sono stati aggiornati nel corso del 2013. La tabella di seguito riportata rappresenta l'evoluzione dei limiti massimi di prezzo regolamentati per le chiamate voce, gli sms e il traffico dati nei mercati *retail* (definiti fino al luglio 2017) e nei mercati *wholesale* (definiti fino al luglio 2022).

Tabella 3.1. Roaming internazionale. Prezzi massimi (iva esclusa)

	Chiamate (€/min)		SMS (€/SMS)		Dati (€/MB)	
	Eseguite	Ricevute	Retail	Wholesale	Retail	Wholesale
ago 07	0,49	0,30	0,24			
ago 08	0,46	0,28	0,22			
lug 09	0,43	0,26	0,19	0,11	0,04	1,00
lug 10	0,39	0,22	0,15	0,11	0,04	0,80
lug 11	0,35	0,18	0,11	0,11	0,04	0,50
lug 12	0,29	0,14	0,08	0,09	0,03	0,70
lug 13	0,24	0,10	0,07	0,08	0,02	0,45
lug 14	0,19	0,05	0,05	0,06	0,02	0,20
lug 15	0,19	0,05	0,05	0,06	0,02	0,20
lug 16	0,19	0,05	0,05	0,06	0,02	0,20
lug 17		0,05			0,02	0,05
lug 18		0,05			0,02	0,05
lug 19		0,05			0,02	0,05
lug 20		0,05			0,02	0,05
lug 21		0,05			0,02	0,05
lug 22		0,05			0,02	0,05

Fonte: Autorità

In particolare, nel 2013 la regolamentazione ha imposto una significativa riduzione del prezzo unitario *retail* per i dati (da 0,70 euro a 0,45 euro per Mbyte) e per la voce (da 0,29 euro a 0,24 euro per minuto per ogni chiamata). Con riferimento a tali riduzioni, l'attività di vigilanza sui prezzi regolamentati è stata svolta dall'Autorità attraverso il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi *roaming* all'ingrosso e al dettaglio, per la fornitura ai clienti dei servizi di chiamata vocale, dell'invio di sms e trasmissione dati. Nel merito, sono state svolte delle rilevazioni periodiche (valore medio per ciascun quadrimestre) e, a seguito dell'analisi dei dati raccolti sono stati organizzati degli incontri con gli operatori mobili nazionali per la valutazione delle criticità.

In linea generale, la vigilanza svolta nel 2013 ha evidenziato che le principali problematiche tecniche, che in passato avevano in qualche circostanza reso critica l'applicazione dell'Eurotariffa per gli operatori virtuali, sono state risolte; inoltre, è stato rilevato che i valori dei prezzi applicati all'utenza, in Italia, sono in linea con i principali Paesi europei, in particolare:

- a livello *retail*, i prezzi, in area euro, si approssimano ai valori delle soglie massime, mentre, in area non euro, si verifica un innalzamento dei prezzi applicati con il sistematico superamento dei *cap*; inoltre, sempre in area euro, con riferimento al traffico dati, si verifica una tendenza alla diminuzione dei prezzi *retail*, ma il valore appare comunque distante dai corrispondenti prezzi *wholesale*, specialmente per l'utenza prepagata;

- a livello *wholesale*, i prezzi regolamentati sono marcatamente inferiori alle soglie massime.

Inoltre, il monitoraggio svolto dall'Autorità nel corso del 2013, nonché a seguito delle diverse iniziative regolamentari in materia di prezzi *roaming* (e presumibilmente anche per la pressione internazionale a seguito della discussione della bozza di Regolamento in materia di *Single Market*), e alle sopra menzionate dinamiche dei prezzi *roaming retail* dell'Eurotariffa, ha permesso di rilevare un incremento dei piani di offerta che potremmo definire "innovativi", in quanto, in linea con analoghe offerte nazionali, che prevedono l'adozione di offerte c.d. *bundle* voce/sms/dati. In pratica, l'utente all'estero ha la possibilità di sottoscrivere un'opzione *roaming*, tipicamente della durata giornaliera, usufruendo di un

pacchetto voce/sms/dati predefinito, evitando il rischio di *bill-shock* e consentendo così lo sviluppo del traffico dati.

Con riferimento allo sviluppo di nuovi accordi di *roaming* (art. 3 del Regolamento), l'Autorità ha svolto una serie di audizioni che hanno consentito, in caso di contenzioso tra operatori mobili nazionali ed europei, la risoluzione autonoma delle criticità tra le parti.

Con riferimento alla competizione infrastrutturale, il Regolamento prevede (art. 4 e 5) che dal 1° luglio 2014 i servizi di *roaming* siano forniti, sul piano tecnico, dall'operatore nazionale, il quale funge da operatore di rete mobile ospitante per il fornitore alternativo di *roaming* (i servizi di *roaming* sono forniti, all'ingrosso, al fornitore alternativo, il quale li rivende al cliente in *roaming* al dettaglio). In tal modo lo sviluppo della concorrenza tra operatori mobili, dovrebbe consentire, al 2017 il superamento dei *cap* a livello *retail* e la conferma degli stessi a livello *wholesale*. In merito a tale previsione, l'Autorità ha vigilato affinché gli operatori mobili abbiano accolto le richieste "ragionevoli" di accesso all'ingrosso al *roaming*. Al riguardo si sono tenuti una serie di incontri volti ad assicurare una predisposizione omogenea delle reti in relazione alla scadenza di luglio 2014.

Infine, l'Autorità è stata impegnata nelle attività internazionali in materia di *roaming*, attraverso la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro del BEREC. In tale sede, oltre al coordinamento dell'*enforcement*, le autorità di regolamentazione sono state impegnate ad agevolare lo sviluppo della regolamentazione sui CAP e fornire un contributo alla regolamentazione in tema di *Telecom Single Market*. Quest'ultimo prevede il "superamento" del *roaming* in termini di differenti tariffe: l'operatore nazionale applica al proprio cliente la stessa tariffa nazionale anche negli altri Paesi europei dove viene svolto il traffico *roaming* (modello "*Roam like home*"). La *draft regulation* sul *Telecom Single Market* proposta dalla Commissione, è stata analizzata in ambito BEREC per la parte di competenza, dal gruppo specialistico sul *roaming*.

Attività di monitoraggio e regolamentazione in tema di portabilità del numero mobile (MNP)

La possibilità di cambiare operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati conservando il proprio numero mobile (*mobile number portability* - MNP) è un diritto tutelato dall'art. 80 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i.).

La prestazione di portabilità del numero mobile è attiva in Italia già dal 2002 e una significativa innovazione in tale materia è stata introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR che, adottata integralmente solo a novembre del 2009, ha fissato in modo sistematico le procedure inter operatore.

Con la delibera n. 147/11/CIR è stato approvato il nuovo regolamento per la portabilità del numero mobile, che è entrato in vigore a partire dal 31 marzo 2012 per permettere agli operatori di implementare le necessarie modifiche. Le norme riguardanti gli indennizzi ai clienti per i ritardi sono entrati in vigore, invece, il 1° gennaio 2013.

Il numero totale di portabilità effettuate dall'introduzione della MNP sino al 2013 è superiore a 60 milioni e i numeri portati nell'ultimo anno sono oltre 16 milioni nel 2013 (Figura 2.10).

Il notevole incremento nel numero di portabilità riscontrabile a partire dall'applicazione del regolamento di cui alla delibera n. 78/08/CIR sembra dar conto della maggiore efficienza della procedura definita in tale occasione che ha impedito, tra l'altro, la *retention* da parte dell'operatore cedente. Ulteriore elemento che ha contribuito all'incremento della numerosità nelle portabilità negli ultimi due anni può ricercarsi anche nella crescita del numero degli attori del mercato, costituiti dagli operatori mobili virtuali, i quali, come nuovi entranti, sono quelli che primariamente

traggono beneficio dall'assenza della *retention* e dal processo di portabilità del numero mobile particolarmente efficiente, che ha minimizzato le cause di rifiuto.

Nel 2013 è stata altresì svolta un'attività relativa alla revisione dell'Accordo quadro predisposta dagli operatori mobili, in conformità alla richiamata delibera n. 147/11/CIR. Tale attività ha condotto alla delibera n. 651/13/CONS, concernente "Valutazione dell'Accordo Quadro per la prestazione della Portabilità del Numero Mobile, previsto dall'allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR". Con tale delibera, da un lato, si è stabilito che l'Accordo quadro è conforme alle previsioni di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR e rispetta i principi generali di efficiente uso delle risorse di numerazione per la prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e di tutela dell'utenza, ma, dall'altro, ha rilevato due aspetti sui quali l'accordo raggiunto è risultato carente:

Accordo quadro
sulla Mobile
Number
Portability

- a) il periodo di tempo per il completamento delle operazioni necessarie al raggiungimento della condizione di operatore virtuale "ospitante" dopo la messa a disposizione degli aggiornamenti degli *OLO-gateway* da parte di tutti gli operatori ospitanti;
- b) le modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria.

Con riferimento al primo punto l'Autorità, nel ribadire che l'operatore che intende transitare ad operatore ospitante può, in qualità di operatore *donating* ospitato, liberamente incrementare la propria capacità di evasione, ha sancito che tale procedura debba essere completata in un periodo di tempo ragionevole.

In relazione al secondo punto, fermo restando gli obblighi degli operatori secondo quanto sancito dalla delibera n. 147/11/CIR, l'Autorità si è riservata di dettare disposizioni in merito.

Infine, con riferimento all'attività di vigilanza, è stata riscontrata la reticenza di un operatore (H3G s.p.a.) a rispettare la disciplina che regola il processo globale di portabilità del numero, quale risultante, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 3, 4, 13, 42 e 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Infatti, a seguito della richiesta di due fornitori di servizi mobili (PosteMobile s.p.a. e B.T. s.p.a.) di evolvere da operatori ospitati a operatori ospitanti, si è constatato che, con riferimento alla tempistica prospettata da H3G s.p.a. per il rilascio degli aggiornamenti del proprio *OLO Gateway*, la condotta di H3G s.p.a. precludeva la possibilità per i nuovi operatori ospitati di realizzare la portabilità del numero mobile, e fosse di per sé idonea a violare l'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quindi a ritardare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori ospitanti, incidendo negativamente sul livello di concorrenza esistente nel mercato. Di conseguenza, è stato emesso l'ordine di cui alla delibera n. 88/14/CONS, del 24 febbraio 2014, con il quale è stato ingiunto alla società H3G s.p.a. di rilasciare l'aggiornamento del proprio *OLO Gateway* entro un termine definito e consentire a PosteMobile s.p.a. e BT Italia s.p.a. di evolvere da operatore ospitato ad operatore ospitante.

Misure per l'utilizzo delle bande di frequenza per wireless broadband

Nel corso dell'ultimo anno è proseguita, in linea con gli obiettivi previsti dal quadro europeo, l'attività dell'Autorità concernente la disciplina dell'utilizzo delle bande di frequenze radio per sistemi di comunicazione elettronica, attraverso l'introduzione di misure regolamentari innovative e il monitoraggio sull'osservanza delle misure in precedenza approvate.

È continuata l'implementazione delle disposizioni della delibera n. 541/08/CONS, con cui l'Autorità aveva aggiornato il quadro regolamentare per l'assegnazione di frequenze nelle bande radiomobili, prevedendo anche la riorganizzazione della banda GSM a 900 MHz e ponendo le premesse per l'avvio ordinato del *refarming* di tale banda, cioè della possibilità di utilizzo della stessa, anziché solo per il GSM, anche con sistemi *broadband* avanzati di tipo 3G e

Riorganizzazione
della banda 900
MHz

successivi, tra i quali l'UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) e l'LTE (*Long Term Evolution*). Alla fine del 2013 i gestori GSM hanno quindi positivamente completato, in accordo con quanto previsto, il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz, che prevedeva la liberazione sul territorio nazionale di un blocco da 5 MHz, successivamente assegnato al quarto operatore mobile, e proseguito il *roll-out* delle nuove tecnologie UMTS su alcune porzioni della detta banda.

La delibera n. 282/11/CONS, con cui erano state definite, in particolare, le procedure per l'assegnazione delle frequenze del cosiddetto *digital dividend* a 800 MHz e delle altre frequenze disponibili (a 1.800, 2.000 e 2.600 MHz) per i sistemi mobili a larga banda, dettava inoltre le linee guida per procedere anche al *refarming* della banda a 1.800 MHz già assegnata per uso GSM verso le più moderne tecnologie a larga banda. Pertanto, è proseguito sia il *roll-out* in tecnologia 4G-LTE nelle bande di nuova assegnazione che il *refarming* di alcune porzioni della banda 1.800 MHz, con progressivo ulteriore miglioramento delle prestazioni delle reti radiomobili e dell'offerta di servizi.

Per tutte le bande attualmente impiegate per la fornitura di servizi tipicamente radiomobili (800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz), l'Autorità ha quindi contribuito a creare le migliori condizioni per un uso efficiente e razionale dello spettro, oltre che per un ampliamento dei servizi mobili a banda larga offerti sul mercato nazionale, tali dunque da poter produrre benefici immediati a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

Nel contempo, è proseguita l'attività avviata con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 553/12/CONS, concernente l'impiego di frequenze nella banda 3.600-3.800 MHz per servizi di comunicazioni elettroniche. Tale banda è considerata un elemento importante della strategia comunitaria per il *broadband*, ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dalla decisione n. 243/2012/EU (il programma politico europeo sullo spettro radio). I risultati della consultazione hanno indicato per il momento una limitata domanda di mercato, quantomeno nel breve termine. Inoltre, la quasi totalità della banda è risultata occupata dai sistemi esistenti di tipo fisso (FS) e fisso via satellite (FSS). A dicembre del 2013 sono stati poi pubblicati dalla CEPT ulteriori studi e regole tecniche di compatibilità per l'uso della banda in questione, oltre che per la porzione inferiore già assegnata per sistemi Wimax, che hanno condotto la Commissione a un aggiornamento della decisione 2008/411/CE, con l'adozione della decisione n. 2014/276/EU. Sono quindi in corso interlocuzioni con il Ministero volte all'individuazione, da parte dello stesso, delle frequenze effettivamente disponibili e delle relative condizioni di compatibilità con i servizi nazionali esistenti, ai fini della predisposizione da parte dell'Autorità di un piano di assegnazione.

A seguito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 628/12/CONS, concernente le misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili nelle bande a 26 e 28 GHz, l'Autorità ha adottato la delibera n. 355/13/CONS, recante l'«*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*». Nel predetto contesto di forte crescita e potenziamento delle reti *wireless broadband*, anche tali bande, finora risultate di non elevata appetibilità, potrebbero rivestire un ruolo importante, non solo in termini di copertura e accesso, ma anche in termini capacitivi e di trasporto. A seguito della detta delibera il Ministero ha in corso di predisposizione il bando per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili.

Oltre al miglioramento dell'uso efficiente dello spettro già in uso attraverso la promozione delle più moderne tecnologie a larga banda, nel contesto prospettico di sviluppo delle reti *wireless* e nel solco del programma politico europeo sullo spettro radio, è stata prestata particolare attenzione all'obiettivo di rispondere alla futura maggiore domanda di tali servizi per il periodo 2013-2020, incluso il target parziale di 1200 MHz di spettro complessivo da designare per il 2015. A tal fine sono state promosse attività di studio, in coerenza con le attività in corso presso gli organismi di standardizzazione e armonizzazione delle frequenze, finalizzate all'utilizzo di nuove porzioni di spettro da rendere disponibili, anche considerando la possibile

introduzione di nuovi approcci all'uso dello spettro, quali ad es. quello condiviso o "shared". Le principali bande considerate attualmente a livello europeo sono la banda L a 1.5 GHz, la banda 2300-2400 MHz, la banda 3800-4200 MHz e la banda a 700 MHz. Quest'ultima è stata già oggetto di attribuzione al servizio mobile, con statuto co-primario insieme al servizio di radiodiffusione, a partire dal termine della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni ITU WRC-2015. L'obiettivo consiste nel proseguire ad attuare le migliori pratiche europee, attribuendo le bande via via armonizzate ai diversi servizi *broadband* nell'ottica di assicurare continui guadagni di efficienza nell'utilizzo delle risorse spettrali.

3.1.2.3. I servizi e le reti a banda larga

Durante il periodo da maggio 2013 ad aprile 2014, per quanto riguarda i servizi e le reti a banda larga, l'attività svolta dall'Autorità ha riguardato principalmente i seguenti temi:

- i. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi *bitstream* su rete in rame;
- ii. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi *bitstream* NGA su rete in fibra ottica;
- iii. regolamentazione dei servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*): avanzamento delle attività dell'UPIM (Unità per il Monitoraggio) concernente la migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP;
- iv. pareri resi a Regioni ed Enti in materia di aiuti di Stato a sostegno alla banda larga (cfr. *supra* par. 3.1.1);
- v. attività di vigilanza sui servizi all'ingrosso di accesso a banda larga alla rete di Telecom Italia e copertura ADSL.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame

Analogamente a quanto effettuato per l'offerta di riferimento 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, l'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame⁹³ ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, nelle more della conclusione della nuova analisi dei mercati di accesso *wholesale* alla rete fissa a banda larga.

In particolare l'Autorità ha approvato, con modifiche, con la delibera n. 746/13/CONS, le condizioni economiche 2013 dei servizi *bitstream* su rete in rame proposte da Telecom Italia. Tale delibera è stata adottata in esito alla consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 642/12/CONS e al procedimento comunitario di fase II avviato, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Quadro, a seguito della notifica alla Commissione europea dello schema di decisione finale.

⁹³ Il servizio *bitstream* su rete in rame, operativamente disponibile in Italia a partire dal 2007, consente agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti connettività a internet a banda larga (servizi xDSL), telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video. In particolare, tale servizio consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a larga banda (in rame) di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente. A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di propria infrastruttura giungendo fino alla centrale locale dell'*incumbent*, il servizio *bitstream* consente agli operatori alternativi di raccogliere il traffico dati dei propri clienti a livello più remoto con conseguenti minori costi di infrastrutturazione. Con l'offerta di riferimento *bitstream*, disponibile sia in tecnologia ATM che *ethernet*, l'operatore interconnesso acquista, quindi, da Telecom Italia sia la componente di accesso (che sostanzialmente copre i costi di *assurance* dell'ultimo miglio e degli apparati in centrale) che la componente di trasporto (dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna). Il servizio *bitstream* rappresenta, inoltre, un'importante alternativa per la fornitura di servizi a banda larga in quelle aree in cui non è disponibile il servizio di *unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano sature.

Canoni dei servizi
bitstream

Le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia, con la delibera n. 746/13/CONS, hanno riguardato i canoni d'accesso *bitstream* la cui valutazione è stata svolta, attesa la conclusione nel 2012 del regime di *network cap* stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, sulla base dei costi sottostanti secondo una metodologia *bottom-up*. In particolare, l'Autorità ha approvato per il 2013 dei canoni d'accesso *bitstream* asimmetrico (condiviso e *naked*)⁹⁴ che risultano essere in riduzione, rispetto al 2012, rispettivamente del 13,5% e 22,4% circa.

Nell'ambito della delibera n. 746/13/CONS sono state altresì valutate le condizioni economiche 2013, soggette a orientamento al costo, sia della banda ATM, in riduzione del 5% rispetto al 2012, sia della banda *ethernet* di primo livello e di secondo livello⁹⁵, in riduzione del 46% rispetto al 2012 relativamente a tutte le CoS (*Class of Service*) disponibili.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi *bitstream* NGA su rete in fibra ottica

L'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia relativa ai servizi *bitstream* NGA⁹⁶ ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, che ha individuato, tra gli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, oltre che la fornitura dei servizi di accesso di tipo "passivo" alla propria rete di nuova generazione in fibra ottica (ovvero i servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali e alla fibra ottica spenta nonché il servizio *end-to-end*), anche servizi di accesso di tipo "attivo" quali, per l'appunto, i servizi *bitstream* NGA (servizio VULA e servizi *bitstream* su accessi FTTC e FTTH).

In particolare l'Autorità, a seguito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/13/CIR, ha adottato uno schema di delibera che è stato notificato alla Commissione europea per il tramite della cosiddetta "notifica breve" ai sensi della raccomandazione 2008/850/CE. Il ricorso alla notifica breve, anziché a quella *standard*, deriva dal fatto che non è intervenuto alcun cambiamento dei rimedi esistenti.

Nello schema di delibera notificato sono state, in particolare, valutate le condizioni economiche dei canoni d'accesso cosiddetto "attivo" VULA (*Virtual Unbundling Local Access*) FTTC (condiviso e *naked*) e VULA FTTH (per diverse velocità d'accesso). Per tali servizi l'Autorità, analogamente a quanto effettuato per i servizi NGA di tipo "passivo", ha svolto le proprie valutazioni utilizzando, ai sensi della normativa vigente, la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni delle condizioni economiche 2012, di cui alla delibera n. 10/13/CIR. La

⁹⁴ Il servizio *bitstream* può essere fornito sia in modalità "condivisa" che "naked". Nel caso del *bitstream* condiviso l'accesso viene fornito da Telecom Italia all'operatore alternativo in condivisione (sulla stessa linea fisica) con il servizio telefonico "tradizionale". La separazione frequenziale, all'interno del doppino in rame, dei due servizi (voce e dati) fa sì che la loro fornitura avvenga in modo indipendente. Nella modalità *naked* l'operatore alternativo utilizza in modo esclusivo la linea di accesso per la fornitura alla propria clientela di servizi xDSL e, nel caso, di telefonia in tecnica VoIP.

⁹⁵ La banda *ethernet* di "primo livello" indica la banda *ethernet* all'interno di una specifica area di raccolta tra i DSLAM *ethernet* e il nodo *feeder* collegato ad essi. Mentre la banda *ethernet* di "secondo livello" indica la banda *ethernet* tra due nodi *feeder* appartenenti alla medesima macroarea di raccolta.

⁹⁶ I servizi *bitstream* NGA consistono nella fornitura, da parte di Telecom Italia, della capacità trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed il *Point of Presence* (PoP) di un operatore che, a sua volta, vuole offrire un servizio a banda *ultra larga* ai propri clienti finali. Sono possibili diversi livelli di interconnessione alla rete NGA di Telecom Italia: a livello di centrale locale in modalità VULA (tale servizio include l'accesso alla rete NGA di Telecom Italia a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna *Ethernet*); a livello di "area di raccolta" con consegna del traffico su interfaccia *ethernet* presso un nodo *parent* (tale servizio include anche il trasporto di "primo livello"); a livello di "macroarea di raccolta" con consegna del traffico su interfaccia *ethernet* presso un nodo qualsiasi della macroarea di interesse dell'operatore (tale servizio include sia il trasporto di "primo livello" che quello di "secondo livello"); a livello IP con consegna sui nodi remoti *IP level*.

conferma, per il 2013, del WACC valido per il 2012, ai sensi della delibera n. 747/13/CONS, e degli altri parametri del modello di costo (*risk premium, capex, opex, volumi, costi di commercializzazione*), nonché l'utilizzo delle condizioni economiche di *input* dei canoni *unbundling* e collocazione e delle infrastrutture passive NGAN approvate per il 2013, ha comportato una riduzione, rispetto al 2012, dei canoni di accesso VULA FTTC condiviso e *naked*, rispettivamente, del 3% e 4% circa, e la sostanziale conferma per il 2013 dei canoni d'accesso VULA FTTH approvati nel 2012.

Nello schema di delibera notificato sono state altresì valutate le condizioni economiche dei contributi *una tantum* inclusi nell'offerta di riferimento. Anche tali valutazioni sono state svolte sulla base dei modelli definiti principalmente nella delibera n. 10/13/CIR (orientamento al costo sulla base delle attività sottostanti e del costo della manodopera) tenendo conto, tuttavia, del costo orario della manodopera che l'Autorità ha approvato per l'anno 2013 (in riduzione dell'1%).

Ulteriori modifiche hanno riguardato il canone della porta di consegna del servizio VULA, in aumento del 3% circa rispetto al 2012 per effetto dell'aumento nel 2013 dei servizi di collocazione.

Le condizioni economiche della banda *ethernet* (sia di "primo livello" che "secondo livello"), del *kit* di consegna *ethernet* a livello di nodo *parent/distant* e del servizio *multicast*, incluse nell'offerta di riferimento in esame, sono state allineate a quanto disposto, con delibera n. 746/13/CONS, per gli analoghi servizi inclusi nell'offerta *bitstream* su rete in rame.

Regolamentazione dei servizi VoIP: avanzamento delle attività dell'UPIM (Unità per il Monitoraggio) concernente la migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP

In premessa si richiama che la delibera n.128/11/CIR ha definito le linee guida per la definizione delle specifiche tecniche di interconnessione IP, poi adottate con la Specifica Tecnica ST769 del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) pubblicata l'8 gennaio 2013. Da tale data gli operatori hanno avviato le attività interne, con modalità e tempistiche diverse, per il passaggio all'interconnessione IP (diretta tra le rispettive reti o tramite il transito fornito da Telecom Italia). Tali attività consistono nello svolgimento dei test di laboratorio (Prove di Verifica e Validazione - PVV) e dei test in rete (Prove di Qualificazione Rete - PQR), attività propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti di interconnessione IP con Telecom Italia e, successivamente, alla effettiva migrazione da TDM ad IP.

Al fine di agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP l'Autorità ha avviato, a ottobre 2012, i lavori dell'Unità per il Monitoraggio (UPIM) sull'interconnessione IP, istituita con delibera n. 128/11/CIR. L'Unità ha ad oggetto l'individuazione, in contraddittorio con le parti interessate, di soluzioni alle problematiche di carattere tecnico, procedurale ed economico connesse al processo di migrazione, nel rispetto della vigente normativa. Le riunioni dell'UPIM sono state svolte il 14 maggio 2013 e il 4 novembre 2013. Le attività svolte in seno all'UPIM hanno principalmente riguardato le tempistiche di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP e le risorse necessarie. Ad oggi alcuni operatori hanno già completato le fasi tecniche e contrattuali preliminari al passaggio all'interconnessione IP del traffico telefonico. Si prevede che nel 2014 circa il 65% del traffico totale possa migrare in IP con completamento della migrazione entro il 2015.

Attività di vigilanza sui servizi all'ingrosso di accesso alla rete Telecom Italia e copertura ADSL

Nei primi mesi dell'anno 2014 sono state svolte le attività del tavolo tecnico istituito con delibera n. 747/13/CONS al fine di definire le questioni di carattere

Tavolo tecnico di cui alla delibera n. 747/13/CONS sull'accesso ai cabinet di Telecom Italia

implementativo delle misure previste dalla stessa delibera in merito all'accesso ai *cabinet* di Telecom Italia (cosiddetto armadio di strada dal quale si diramano le coppie in rame della rete di distribuzione secondaria che l'operatore concorrente può noleggiare da Telecom Italia tramite il servizio di *sub-loop unbundling*), con particolare riferimento al cosiddetto "meccanismo di annuncio" e alle specifiche tecniche dei *cabinet* idonei a ospitare gli apparati attivi (mini DSLAM VDSL) degli operatori concorrenti.

Nel corso delle attività sono state, in particolare, acquisite le posizioni di Telecom Italia e degli operatori alternativi per ognuna delle tematiche affrontate. Sulla base degli approfondimenti svolti nel corso del suddetto tavolo tecnico l'Autorità ha fornito le proprie determinazioni di merito con delibera n. 155/14/CONS, la quale definisce il "meccanismo di annuncio" che consentirà al mercato di realizzare le infrastrutture di accesso FTTC in co-investimento, con conseguente riduzione dei costi di implementazione e dei tempi di ottenimento dei permessi dagli Enti Locali. La citata delibera definisce, altresì, il modello di collocazione (sopralzo o *cabinet* adiacente al *cabinet* di Telecom Italia) e le specifiche tecniche dei *cabinet* da installare.

Problematiche relative alla fornitura dei servizi di accesso *wholesale*

Nell'ambito delle attività di vigilanza in oggetto e in attuazione del quadro normativo vigente, l'Autorità ha svolto, facendo seguito ad alcune segnalazioni di operatori inerenti a problematiche riscontrate nella fornitura da parte di Telecom Italia dei servizi di accesso *wholesale*, una serie di incontri con le parti finalizzata ad accelerare l'individuazione e la risoluzione da parte di Telecom Italia delle criticità segnalate.

Le principali criticità oggetto di segnalazione hanno riguardato le seguenti tematiche: i) *provisioning* del *subloop unbundling*; ii) *provisioning* del *bitstream ethernet*; iii) ordini di attivazione/migrazione con *backlog* scaduto (trattasi di ordini sostanzialmente sospesi); iv) numero elevato di KO ricevuti sugli ordinativi di alcuni servizi di accesso *wholesale*; v) numero eccessivo di rimodulazioni della Data Attesa Consegna - DAC; vi) malfunzionamenti del portale *wholesale* di Telecom Italia; vii) procedure di gestione degli interventi a vuoto; viii) collocazione per il servizio di *subloop-unbundling*.

Nel corso dell'anno sono state svolte dall'Autorità numerose riunioni volte ad acquisire le posizioni di Telecom Italia e degli operatori alternativi per ognuna delle tematiche oggetto di segnalazione ed a verificare lo stato di aggiornamento delle criticità segnalate. Alcune di tali attività sono tuttora in corso e verranno chiuse al risolversi delle criticità segnalate.

Copertura ADSL

L'Autorità ha proseguito, nel corso dell'ultimo anno, le attività di vigilanza, avviate generalmente su segnalazioni degli utenti finali e degli Enti locali, concernenti la mancata copertura del servizio ADSL in alcune aree del Paese. L'intervento dell'Autorità ha contribuito sia ad accelerare la soluzione dei problemi sollevati grazie ad un incremento, da parte di Telecom Italia, della copertura ADSL nelle aree precedentemente non coperte, sia ad aumentare, laddove il servizio ADSL era già presente ma con prestazioni minime, la velocità di accesso disponibile per il cliente.

3.1.3. Le controversie tra operatori

L'Autorità, con riferimento alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ha avviato, nel periodo che va da maggio 2013 ad aprile 2014, sedici procedimenti, di cui quattro con richiesta di misure cautelari, secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS (nel seguito il "regolamento").

Nello stesso periodo l'Autorità ha concluso ventitré procedimenti (avviati sia nel periodo precedente a maggio 2013 che successivamente) secondo le seguenti modalità:

- i. una delibera di adozione di misure cautelari (art. 4 del regolamento);

- ii. sette determinine di archiviazione (art. 12 del regolamento);
- iii. una delibera di archiviazione (art. 12 del regolamento);
- iv. dieci conciliazioni (articolo 9, comma 4, del regolamento), a seguito di raggiungimento di un accordo tra le parti;
- v. quattro delibere di definizione della controversia (art. 11 del regolamento);
- vi. un provvedimento di rigetto.

Si fornisce, nel seguito, una descrizione sintetica dei procedimenti per aree tematiche, tuttora in corso o conclusi nel periodo maggio 2013-aprile 2014.

Esaurita la fase cautelare, è in fase conclusiva l'istruttoria della controversia proposta dalla società T-Net nei confronti di Tiscali in materia di continuità dei servizi di accesso su rete fissa ADSL *wholesale*. La società T-Net ha richiesto l'intervento cautelare dell'Autorità avendo Tiscali paventato l'interruzione dei servizi per mancati pagamenti di quanto fatturato. A seguito dalla sommatoria istruttoria svolta in sede cautelare, non avendo tra l'altro Tiscali interrotto i servizi in questione, non sono stati rilevati i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* tali da consentire l'intervento dell'Autorità. La richiesta è stata pertanto rigettata.

Obblighi di
continuità della
fornitura di
servizi di accesso
e
interconnessione

L'Autorità ha avviato ad agosto 2013 una controversia tra le società Digitel Italia, Alpha Telecom Italia, Noitel, Ics Italia, Pluscom e San Michele Communication (MVNO) avverso le società Telogic Italy (EMNO) ed H3G (MNO), con richiesta di misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso e interconnessione alla rete mobile, avendo H3G preannunciato l'interruzione dei propri servizi per mancati pagamenti di fatture scadute da parte di Telogic. La cessazione dei servizi di H3G avrebbe comportato, a cascata, anche l'interruzione dei servizi offerti da Telogic agli MVNO istanti. In particolare gli MVNO, verso cui Telogic svolge la funzione di *enabler* come operatori virtuali, hanno richiesto l'intervento dell'Autorità affinché dichiarati illegittimo e inibisca il minacciato distacco dei servizi di interconnessione offerti da H3G e, di conseguenza, da Telogic (interconnessa ad H3G quale operatore MNO) che utilizza i servizi di quest'ultima per fornire accesso ai propri MVNO. L'articolata istruttoria si è conclusa con l'adozione, in data 30 settembre 2013, della delibera n. 549/13/CONS, con la quale l'Autorità ha accolto la domanda di adozione di misure urgenti, intimando a Telogic Italy ed H3G di erogare i servizi forniti agli MVNO almeno fino al successivo 28 ottobre 2013. La controversia è stata poi archiviata, nella fase di merito, con determina n. 3/14/DIR, a seguito di rinuncia da parte degli istanti per intervenuto esaurimento del tema oggetto del contendere.

Sul medesimo tema e nello stesso periodo l'Autorità ha avviato, in data 2 ottobre 2013 e 21 ottobre 2013, due procedimenti (poi riuniti), instaurati dalla società Optima Italia nei confronti di H3G e Telogic Italia sul medesimo oggetto. Optima ha poi, nel corso dell'istruttoria innanzi l'Autorità, notificato un ricorso nei confronti delle stesse società H3G e Telogic dinnanzi al Tribunale Civile di Milano, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.. Ravvisata la sussistenza di una coincidenza tra le questioni devolute, da parte di Optima, alla cognizione dell'Autorità e del Tribunale ordinario di Milano, la controversia è stata archiviata, in data 11 dicembre 2013, con determina n. 6/13/DIR.

L'Autorità ha avviato a dicembre 2013 una controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, promossa da Wind nei confronti di Telecom Italia e avente oggetto la fornitura dell'interconnessione IP alla rete di quest'ultima e la conseguente migrazione del traffico telefonico di Wind dalla tecnologia TDM alla tecnologia VoIP. Wind, in particolare, attribuisce a Telecom ritardi ingiustificati nella fornitura del servizio di interconnessione suddetto e nella conseguente migrazione.

Interconnessione
IP

L'istruttoria, in ragione della complessità del tema, si è articolata attraverso quattro udienze e numerose interlocuzioni con le parti, durante le quali l'Autorità ha elaborato una proposta transattiva.

Fallito il tentativo di conciliazione la controversia è in fase conclusiva a seguito della trasmissione degli atti alla CIR.

Contributi
attivazione Adsl

L'Autorità ha definito le controversie, instaurate da Siportal, Eutelia ed Okcom nei confronti di Telecom Italia, aventi ad oggetto i contributi di attivazione su linee ADSL *naked*. I rispettivi procedimenti, dopo numerosi tentativi di conciliazione, sono stati definiti con delibere nn. 584/13/CONS del 28 ottobre 2013, 678/13/CONS del 28 novembre 2013 e 739/13/CONS del 19 dicembre 2013.

Nelle controversie suddette le parti istanti lamentano il mancato rispetto, da parte di Telecom, del principio di non discriminazione avendo la stessa commercializzato promozioni sui contributi ADSL *retail* senza ribaltarle lato *wholesale*.

Nelle delibere di definizione l'Autorità, dopo un richiamo al quadro regolamentare vigente in materia di replicabilità delle offerte commerciali ADSL (delibere nn. 6/03/CONS, 249/07/CONS e 499/11/CONS), non ha accolto la richiesta di ribaltamento delle promozioni in relazione al periodo temporale successivo al 2008, atteso che l'applicazione delle promozioni lato *wholesale* consegue, in tale periodo, al *test di prezzo* e, pertanto, non è automatico.

Tale richiesta è stata, viceversa, accolta, nel caso Siportal, in relazione alle offerte ADSL *naked* commercializzate, da Telecom, nel periodo precedente al 2008, in cui vigeva il criterio del cosiddetto *retail minus* che, per sua natura, implica il ribaltamento lato *wholesale* delle condizioni di offerta *retail*.

Sullo stesso oggetto di cui sopra l'Autorità ha proseguito le attività istruttorie concernenti le controversie proposte da NGI e Mclink nei confronti di Telecom Italia. Su richiesta delle parti, nell'ottica di una composizione bonaria della lite, gli uffici dell'Autorità hanno sottoposto alle medesime una proposta transattiva. Allo stato le controversie sono sospese in attesa del riscontro delle parti sulla proposta dell'Autorità.

Condizioni
economiche per il
servizio di
raccolta, da rete
mobile, verso
numerazione non
geografica

Sul tema delle condizioni economiche per il servizio di raccolta, da rete mobile, verso numerazione non geografica, l'Autorità ha proseguito le attività istruttorie di alcuni procedimenti avviati prima di maggio 2013 e ha dato avvio a nuovi procedimenti a seguito di istanza delle parti.

Sono, nello specifico, ancora in corso i procedimenti avviati da Fastweb nei confronti della società Vodafone e Wind. È, viceversa, in fase conclusiva, l'analoga controversia avviata Fastweb nei confronti di Telecom Italia.

Sul medesimo tema, in data 2 dicembre 2013, la società 10993 ha richiesto l'avvio di quattro procedimenti rispettivamente nei confronti di Wind, Telecom Italia, H3G e Vodafone. Il procedimento nei confronti di H3G si è concluso con la sottoscrizione del verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento. Le altre istruttorie sono in corso, essendosi registrata una volontà transattiva tra le parti.

Utilizzo della
numerazione del
PNN (Piano
Nazionale di
Numerazione)
per servizi
telefonici su rete
fissa

È tuttora in corso, a seguito di richiesta di sospensione per lo svolgimento di trattative tra le parti, l'istruttoria relativa alla controversia avviata dalla società Uno Communications nei confronti di Telecom Italia, avente a oggetto la sospensione, per presunto utilizzo non conforme al PNN dei numeri assegnati, dei pagamenti degli importi a quest'ultima fatturati per traffico diretto verso numerazioni non geografiche (NNG) di titolarità di Uno Communications. Il procedimento dovrà tenere conto della contemporanea pendenza di un procedimento penale per frode, riguardante le stesse numerazioni, promosso da Telecom Italia nei confronti di ignoti presso il Tribunale di Milano. Il giudizio penale è ancora in corso.

L'Autorità ha proseguito le attività istruttorie relative al procedimento tra le società Uno Communications e Wind. La controversia ha, nello specifico, riguardato la sospensione dei pagamenti afferenti al servizio di raccolta di chiamate originate da numerazioni di rete fissa assegnate a Uno Communications e dirette a numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di titolarità di Wind. A seguito di rinuncia da parte dell'istante per intervenuto accordo, l'Autorità ha proceduto, con determina n. 3/13/DIR del 20 giugno 2013, ad archiviare il procedimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

L'Autorità su istanza della società Telefonica Subalpina ha avviato, in data 5 dicembre 2013, un procedimento per la risoluzione di una controversia, nei confronti di Tiscali Italia in materia di presunto utilizzo della numerazione geografica, assegnata da Tiscali a Telefonica, non in ottemperanza del Piano di Numerazione e di conseguenti mancati pagamenti di *revenue sharing* sul traffico svolto. Il procedimento è tuttora in corso per l'esame dei profili di rito. Le parti hanno manifestato altresì la volontà a transigere.

H3G ha instaurato nel mese di dicembre 2012, nei confronti di Telecom Italia, Vodafone e Wind, altrettante controversie in materia di condizioni economiche per la fornitura dei servizi di terminazione degli SMS sulle rispettive reti. I procedimenti si sono conclusi - in data 24 luglio 2013 nei confronti di Telecom Italia, in data 17 giugno 2013 nei confronti di Vodafone e in data 10 ottobre 2013 nei confronti di Wind - con la sottoscrizione tra le parti di un verbale di conciliazione ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del regolamento.

Il 9 aprile 2014 si è parimenti chiusa, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento, la controversia che società SMS.it ha avviato nei confronti di Telecom Italia, in materia di accesso e interconnessione alla rete di quest'ultima per la fornitura del servizio di terminazione di sms.

Welcome Italia ha avviato due controversie nei confronti di Telecom Italia in materia di servizi *bitstream* (penali, disservizi e degrading). La prima, avviata nel mese di aprile del 2013, ha ad oggetto le penali di *assurance*, i disservizi e i degrading relativi a linee di accesso *bitstream* acquistate nel periodo 2011/2012. La seconda controversia, avviata nel mese di settembre 2013, ha ad oggetto la stessa materia con particolare riguardo alla rete di trasporto. Nell'ottica di garantire la maggiore celerità ed efficienza dell'istruttoria, considerata l'identità delle parti, i procedimenti sono stati riuniti. L'istruttoria è in fase conclusiva essendo stati trasmessi gli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti per la decisione di merito.

La società Ambrogio ha avviato, in data 22 aprile 2013, nei confronti di Telecom Italia una controversia in materia di penali di *assurance*, disservizi e degrading relativi a servizi *bitstream*. L'istruttoria è tuttora in corso essendosi registrata la volontà delle parti di comporre bonariamente la controversia.

Tra il mese di marzo ed il mese di aprile 2013, la società A-Tono ha richiesto all'Autorità l'avvio di altrettanti procedimenti nei confronti di Vodafone, Wind, H3G e Telecom Italia inerenti la mancata configurazione, sulle proprie reti mobili, di numerazioni in decade 4 assegnate ad A-Tono per servizi di c.d. *mobile ticketing*. I procedimenti si sono conclusi, rispettivamente, in data 12 novembre 2013, 27 febbraio 2014, 8 novembre 2013 e 10 ottobre 2013, avendo le parti raggiunto un'intesa sulla materia del contendere, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento.

In data 13 febbraio 2014 è stata definita la fase di merito - con l'adozione della delibera n. 15/14/CIR - della controversia avviata dalla società Fastweb nei confronti di Telecom Italia, per violazione di obblighi regolamentari in materia di fornitura dei servizi di accesso *bitstream* (procedure di attivazione e migrazione). L'istante ha, in particolare, lamentato, in relazione ai clienti acquisiti, eccessive percentuali di rifiuti (cd. KO), causali di scarto illegittime, elevati tassi di *backlog* (clienti in attesa di attivazione, con DAC scaduta) e frequenti rimodulazioni della DAC (Data di Attesa Consegnata).

Con suddetta decisione l'Autorità ha, *in primis*, riconosciuto la condotta illegittima di Telecom Italia nell'opporre rifiuti (KO) ingiustificati agli ordini di Fastweb, e nel rimodulare in modo eccessivo e ingiustificato la Data di Attesa Consegnata (DAC) del servizio all'OLO. In ragione di ciò l'Autorità ha fissato una serie di penali in capo a Telecom Italia nel caso di KO e rimodulazioni della DAC ingiustificati. Il dispositivo della decisione di cui al provvedimento n. 15/14/CIR è stato notificato alle parti in lite.

Condizioni economiche del servizio di terminazione di SMS su rete mobile

Servizi bitstream
- Penali,
Disservizi e
Degradi

Apertura, da parte di operatori mobili, di numerazioni in decade 4

Procedure di migrazione: percentuali di KO e rimodulazione della DAC

- Contributi disattivazione di linee di accesso di Telecom Italia
- Nel periodo di riferimento è proseguita l'attività relativa alle controversie avviate da Fastweb, nei confronti di Telecom Italia, in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa ULL, *shared access* e *bitstream*. Fastweb ha, da un lato, contestato la debenza dei corrispondenti importi non avendo Telecom Italia fornito prova di avere realmente svolto le attività necessarie a disattivare la linea. Su opposto versante Fastweb ha lamentato la mancata corresponsione, da parte di Telecom Italia, dei contributi fatturati per l'attività di disattivazione, svolta questa volta su rete Fastweb, dei servizi *bitstream* e *shared access* forniti da Telecom Italia. Entrambe le controversie sono state archiviate, in data 15 gennaio 2014, con l'adozione delle determinazioni direttoriali n. 1/14/DIR e n. 2/14/DIR, per intervenuto accordo tra le parti.
- L'operatore Wind ha, in data 28 febbraio 2014, avanzato istanza nei confronti della società Telecom Italia per analoga motivazione. A riguardo Wind contesta a Telecom Italia la fatturazione di attività che l'operatore non ha dimostrato di avere svolto o comunque non necessarie. Le parti sono state convocate in audizione. L'istruttoria è in corso.
- Altre tematiche
- Telecom Italia ha avviato, in data 11 marzo 2014, una controversia nei confronti di Fastweb in materia di misura e fatturazione del traffico dati relativo a servizi *bitstream* su rete ATM. L'istruttoria è in corso.
- La società H3G ha richiesto, in data 2 aprile 2014, l'avvio di una controversia nei confronti di Cloud9 in materia di negoziazione di contratti di servizi di *roaming* per operare in Italia come ARP (*Alternative Roaming Provider*). In data 24 aprile 2014 l'Autorità ha rigettato la domanda per inammissibilità.
- La società CWNET ha chiesto, in data 18 luglio 2013, l'intervento dell'Autorità in una controversia avverso l'operatore BT Italia per violazione di obblighi derivanti da contratti di interconnessione per servizi di raccolta e terminazione internazionale forniti da BT Italia. Con l'istanza CWNET ha, in particolare, lamentato l'inosservanza di accordi intervenuti tra entrambe le società per la migrazione massiva delle numerazioni assegnate a CWNET, su rete BT, verso altro operatore. Dopo l'avvio delle attività istruttorie e la rituale attività conciliativa, le società hanno comunicato di avere intrapreso un percorso per la composizione bonaria della controversia, chiedendo contestualmente la sospensione del procedimento fino alla possibile definizione dell'accordo transattivo. L'istruttoria è in corso.
- Con riferimento alla controversia instaurata in data 21 febbraio 2013 dalle società Planetel e I.P.Company nei confronti di Telecom Italia per i danni subiti a causa dell'interruzione di servizi di interconnessione tra reti fisse, le parti, in data 10 giugno 2013, hanno concluso il procedimento con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi del regolamento.
- Si è concluso, in data 13 agosto 2013, con provvedimento di archiviazione n. 5/13/DIR, il procedimento promosso, in data 4 aprile 2013, dalla società Ambrogio avverso la società Terrecablate, in materia di fornitura di servizi di accesso alla rete locale. La controversia ha avuto riguardo al mancato inserimento, da parte di Terrecablate, nel *Data Base Unico* (elenchi telefonici) dei clienti di Ambrogio. Le parti hanno rinunciato alla prosecuzione della trattazione di merito avendo composto transattivamente le reciproche divergenze.
- L'operatore Wind ha chiesto, in data 30 settembre 2013, l'intervento dell'Autorità per la definizione di una controversia insorta nei confronti di Telecom Italia relativamente al tema della migrazione delle Reti Virtuali Private Dedicato (RPV-D) di Wind dal mercato dei Circuiti Diretti Numerici (CDN) Wholesale al mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate. In particolare Wind sostiene che Telecom Italia ha aprioristicamente e ingiustamente incluso le RPV-D tra le fattispecie per le quali era espressamente esclusa la migrazione amministrativa pur in assenza di "oggettivi impedimenti tecnici". Conseguentemente Wind afferma di essere stata gravata di indebiti e maggiori costi poiché Telecom Italia si è rifiutata di applicare alle RPV-D di Wind le condizioni economiche significativamente inferiori previste dalle

offerte di riferimento relative al nuovo mercato dei circuiti, trasmissivi a capacità dedicata *terminating*, applicando invece tariffe contenute nelle offerte di riferimento relative al "preesistente" mercato dei *CDN wholesale*. Le parti sono già state ascoltate in audizione, hanno depositato rispettiva documentazione a supporto delle reciproche posizioni. Il procedimento è in corso.

Ricorsi avverso delibere di definizione delle controversie

Nel corso del periodo di riferimento sono pervenuti all'Autorità tre ricorsi avverso le delibere n. 115/12/CIR, n. 116/12/CIR e n. 138/12/CIR da parte delle società BT Italia e Fastweb, tuttora in corso. È stato altresì notificata all'Autorità la sentenza di rigetto da parte del TAR del Lazio del ricorso presentato dalla società Fastweb avverso la delibera n. 111/11/CIR.

Quadro
complessivo dei
ricorsi

Riepilogo delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica avviate dopo maggio 2013

Nella tabella è riportato l'elenco delle controversie, con il relativo stato, avviate nel periodo maggio 2013 – aprile 2014.

Tabella 3.2. Controversie avviate nel periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 2014

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
22/04/2013	Ambrogio	Telecom Italia	Servizi bitstream – Penali, Disservizi e Degradi	In corso
18/07/2013	CWnet	BT Italia	Migrazione massiva di numerazioni geografiche su altre infrastrutture di rete fissa	In corso
27/08/2013	Digitel Italia, Alpha Telecom Italia, Noitel, ICS Italia, Pluscom, San Michele Communication	Telogic-H3G	Obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione	Adottata delibera misure cautelari n. 549/13/CONS. Conclusa con determina di archiviazione n. 3/14/DIR
05/09/2013	Welcome Italia	Telecom Italia	Servizi bitstream – Penali, Disservizi e Degradi	In corso
30/09/2013	Wind	Telecom Italia	Migrazione Reti Private Virtuali Dedicato	In corso
02/10/2013	Optima Italia	H3G	Obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione	Conclusa con determina di archiviazione n. 6/13/DIR
21/10/2013	Optima Italia	Telogic Italy	Obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione	Conclusa con determina di archiviazione n. 6/13/DIR
02/12/2013	Wind	Telecom Italia	Interconnessione IP	In corso
02/12/2013	10993	Wind	Condizioni economiche per servizio di raccolta, da rete mobile, verso numerazioni non geografiche	In corso
02/12/2013	10993	H3G	Condizioni economiche per servizio di raccolta, da rete mobile, verso numerazioni non geografiche	Conclusa con verbale di conciliazione*

02/12/2013	10993	Telecom Italia	Condizioni economiche per servizio di raccolta, da rete mobile, verso numerazioni non geografiche	In corso
02/12/2013	10993	Vodafone	Condizioni economiche per servizio di raccolta, da rete mobile, verso numerazioni non geografiche	In corso
05/12/2013	Telefonica Subalpina	Tiscali	Condizioni economiche per servizio di raccolta, da rete fissa, verso numerazioni non geografiche	In corso
28/02/2014	Wind	Telecom Italia	Contributi disattivazione di linee di accesso di Telecom Italia	In corso
11/03/2014	Telecom Italia	Fastweb	Fornitura del servizio bitstream su rete ATM	In corso
02/04/2014	H3G	Cloud9	Servizio di roaming	Conclusa con rigetto dell'istanza

ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento

Nella Tabella 3.3 è riportato l'elenco delle controversie concluse nel periodo maggio 2013 – aprile 2014, avviate nel periodo antecedente.

Tabella 3.3. Controversie concluse nel periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 2014

Istante	Controparte	Oggetto	Data conclusione	Modalità
Siportal	Telecom Italia	Contributi di attivazione ADSL	28/10/2013	Delibera n. 584/13/CONS
Eutelia	Telecom Italia	Contributi di attivazione ADSL	28/11/2013	Delibera n. 678/13/CONS
SMS.it	Telecom Italia	Servizio di terminazione SMS su rete mobile	09/04/2014	Verbale di conciliazione*
Fastweb	Telecom Italia	Procedure di migrazione	13/02/2014	Delibera n. 15/14/CIR
OK-COM	Telecom Italia	Contributi di attivazione ADSL	19/12/2013	Delibera n. 739/13/CONS
Fastweb	Telecom Italia	Contributi di disattivazione ULL, SA e bitstream	15/01/2014	Determina n. 1/14/DIR
CWNet	BT Italia	Servizi di raccolta e terminazione	03/05/2013	Delibera n. 24/13/CIR
Uno Communications	Wind	Utilizzo della numerazione del PNN per servizi telefonici su rete fissa	20/06/2013	Determina n. 3/13/DIR
H3G	Telecom Italia	Servizio di terminazione SMS su rete mobile	24/07/2013	Verbale di conciliazione*
H3G	Vodafone	Servizio di terminazione SMS su rete mobile	17/06/2013	Verbale di conciliazione*
H3G	Wind	Servizio di terminazione SMS su rete mobile	10/10/2013	Verbale di conciliazione*
Planetel-IP Company	Telecom Italia	Servizi di interconnessione	10/06/2013	Verbale di conciliazione*
A-Tono	Vodafone	Numerazioni in decade 4	12/11/2013	Verbale di conciliazione*
Fastweb	Telecom Italia	Contributi di disattivazione SA e bitstream	15/01/2014	Determina n. 2/14/DIR
A-Tono	Wind	Numerazioni in decade 4	27/02/2014	Verbale di conciliazione*
Ambrogio	Terrecablate	Mancato inserimento in data base	13/08/2013	Determina n. 5/13/DIR

A-Tono	H3G	Numerazioni in decade 4	08/11/2013	Verbale di conciliazione*
A-Tono	Telecom Italia	Numerazioni in decade 4	10/10/2013	Verbale di conciliazione*

* ai sensi dell'art. 9, c. 4, del regolamento.

Fonte: Autorità

Si riporta il numero delle controversie avviate e concluse nel periodo di riferimento, nonché quelle concluse in tale periodo ed avviate precedentemente (Tabella 3.4). Si riportano altresì la modalità di conclusione delle controversie nel periodo di riferimento (Tabella 3.5).

Tabella 3.4. Servizi di tlc. Stato delle controversie (1° maggio 2013 – 30 aprile 2014)

	N.ro controversie
Avviate nel periodo di riferimento	16
Concluse nel periodo di riferimento	22
- Avviate e concluse nel periodo di riferimento	4
- Concluse nel periodo di riferimento e avviate precedentemente	18

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati operatori

Tabella 3.5. Servizi di tlc. Modalità conclusione controversie (1° maggio 2013 – 30 aprile 2014)

	N.ro controversie
Conciliate	9
Non conciliate	14
- Rigetto	1
- Delibera merito	4
- Delibera improcedibilità	1
- Determina improcedibilità	7
- Delibera misura cautelare	1

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati operatori

Vigilanza nell'accesso alle piattaforme televisive

In materia di accesso alla piattaforma satellitare, gli uffici hanno concluso il procedimento di vigilanza riguardante l'asserita violazione da parte di Sky Italia della disciplina sul *simulcrypt* individuata dall'Autorità con la delibera n. 233/09/CONS. In particolare, l'istruttoria, avviata a seguito della segnalazione dell'operatore Conto TV del 19 luglio 2013 e riguardante l'asserito mancato adeguamento dei corrispettivi di accesso alla piattaforma fatturati da Sky Italia a Conto Tv per il periodo intercorrente tra il 29 novembre 2007 e il 30 giugno 2010, si è conclusa con l'archiviazione del citato procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3 della delibera n. 422/11/CONS.

Sempre in ambito di corrispettivi di accesso alla piattaforma televisiva satellitare, è stato concluso il procedimento di risoluzione della controversia avviato, ai sensi della delibera n. 352/08/CONS, a seguito dell'istanza di Conto TV del 19 luglio 2013 nei confronti di Sky Italia. Nello specifico, il citato procedimento semicontenzioso è divenuto improcedibile per avere Conto TV rimesso la medesima questione alla cognizione del giudice civile.